



ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE AREE PEDONALI URBANE (APU) “ALESSANDRO VOLTA” E “DUOMO” E NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) “CITTA’ MURATA” _ ABROGAZIONE ART. 9, COMMA 4, DELL’ ORDINANZA N. 11 DEL 13/01/2017 – PG 1917.

IL DIRIGENTE

Vista l’ordinanza n. 11 del 13/01/2017 PG.1917, recante “Disciplina della circolazione stradale nelle aree pedonali urbane (APU) “Alessandro Volta” e “Duomo” e nella Zona a Traffico Limitato “Città Murata” ed in particolare l’art. 9, comma 4, con cui si autorizza l’accesso ai veicoli in servizio di piazza (taxi) o di noleggio con conducente per l’espletamento del servizio lungo via Cinque Giornate, piazza Duomo e via Vittorio Emanuele II;

Verificato che il percorso stradale sopra richiamato è invero intransitabile poiché da tempo sono state collocate delle fioriere per ragioni di tutela dei pedoni;

Ritenuto per quanto sopra di dovere abrogare il solo comma 4 dell’art. 9 dell’ordinanza n. 11 del 13/01/2017 PG.1917;

Acquisiti i pareri dell’ufficio mobilità e dell’U.T.C. Settore Reti;

Visti gli articoli:

- 7 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- 139 dello Statuto del Comune di Como.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11 commi 1 e 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lvo. n 267/2000, dell’art. 139 del vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione

ORDINA

l’abrogazione del comma 4 dell’art. 9 dell’ordinanza n. 11 del 13/01/2017 PG.1917, con effetto immediato per le motivazioni in premessa riportate.

L’inosservanza delle norme qui contenute, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada - Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

L'applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni qui contenute che saranno rese note a mezzo di idonea segnaletica, è demandata agli organi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada - Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

INFORMA CHE

la presente ordinanza:

- sarà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como, sarà inviata a mezzo e-mail a tutti i soggetti interessati;
- il responsabile del procedimento è il Commissario Capo di Polizia Locale Luciano Campagnoli;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

1. al T.A.R. delle Lombardia entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge;
2. in alternativa per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.;
3. al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) così come definito dall'art. 74 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (regolamento del codice della strada).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Donatello Ghezzi

Comando Polizia Locale Como
v.le Innocenzo XI n. 18
C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134
Tel. 031 252740 – 50

www.comune.como.it
comune.como@comune.pec.como.it
centrale.operativa@comune.como.it
polizialocale.incidenti@comune.como.it